



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E TROCAR

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 18/08/2021

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI2716 30-21	<p>All'articolo 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del Disciplinare di gara, a pagina n. 9, si legge quanto segue: "È prevista la possibilità per le Aziende Sanitarie – entro il limite massimo del 20% posto a base d'asta, come sopra indicato – di effettuare acquisti da listino di prodotti diversi da quelli descritti nel Capitolato tecnico ovvero di acquistare quantitativi superiori rispetto a quelli previsti nel Capitolato tecnico (art. 106 c.1 lett. a D.Lgs. 50/2016)".</p> <p>Tale clausola prevede la possibilità di apportare una modifica al contratto che non solo potrebbe risultare illegittima in quanto non sono configurabili i casi previsti tassativamente dal richiamato articolo 106 del Codice, ma è altresì lesiva del principio di concorrenza e in aperto conflitto con gli esiti della recente gara regionale "Fornitura di Sistemi per Laparoscopia e Suturatrici Meccaniche, suddivisa in 64 lotti" esperita da Intercent-ER. Apprendo alla possibilità di acquistare prodotti diversi da quelli descritti nel Capitolato tecnico, infatti, si andrebbero necessariamente a ledere le opportunità commerciali legittimamente conseguite, con riferimento alla fornitura dei medesimi prodotti, dalle aziende aggiudicatrici della gara regionale, senza un vero</p>	Disciplinare art. 3	<p>In relazione al quesito posto si evidenzia che, così come previsto dal disciplinare di gara, l'aumento dei fabbisogni del 20% può essere utilizzato per acquisti di quantità aggiuntive dei dispositivi in gara ovvero per acquisti da listino. L'articolo 17 lettera b) del disciplinare specifica cosa si intende per acquisti da listino: "<i>Tale listino non concorre all'aggiudicazione, ma i soggetti committenti potrebbero utilizzarlo per eseguire acquisti di eventuali accessori, dispositivi e materiali di consumo qualora, per necessità di completamento, avvertano il bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di prodotti diversi da quelli indicati nel Capitolato tecnico (art. 106 D.Lgs. 50/2016)</i>". Quindi si tratta di dispositivi residuali strettamente connessi a quelli in gara e a completamento degli stessi, la cui necessità deve essere motivata dall'utilizzatore.</p> <p>Inoltre si evidenzia che sussiste l'obbligo legislativo per le Aziende Sanitarie di <u>aderire ed utilizzare le Convenzioni stipulate dalle Centrali di committenza regionali (oltre che la piattaforma Consip)</u>, introdotto dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed ulteriormente perfezionate dall'articolo 15, comma 13, lettera d), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 9, commi 1 e 3, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p> <p><u>Tutte le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna hanno ottemperato e stanno ottemperando a tale obbligo aderendo alla gara regionale "Fornitura di Sistemi per Laparoscopia e Suturatrici Meccaniche, suddivisa in 64 lotti" esperita da Intercent-ER, pertanto non vi</u></p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>e proprio confronto concorrenziale, in quanto artificialmente limitato alle aziende commercializzanti i prodotti esclusivi posti a oggetto dei 3 lotti della presente procedura.</p> <p>Per i motivi sopra esposti si chiede gentilmente di voler rimuovere la clausola sopra citata dal Disciplinare di gara, ovvero di voler limitare detta possibilità di acquisto in capo alle Aziende Sanitarie ai soli prodotti della stessa tipologia di quelli oggetto dei rispettivi lotti, ma aventi per esempio misure diverse.</p>		<p>è alcuna lesione delle opportunità commerciali conseguite dagli Operatori Economici aggiudicatari della gara regionale.</p> <p>Infine, la presente procedura di gara non si pone in conflitto con gli esiti della recente gara regionale, bensì è a completamento della stessa, così come chiaramente esplicitato in premessa al disciplinare di gara e nella determina di indizione; infatti, si è resa necessaria per soddisfare i fabbisogni di suturatrici e trocar che non hanno trovato soddisfazione nelle Convenzioni Intercent-ER di cui ai lotti 24, 25 e 34 relativi alla gara regionale richiamata.</p>
PI2721 00-21	<p>Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti (art. 8.3 del Disciplinare di gara) si chiede se il settore di attività oggetto dell'appalto possa essere considerato il CND H (Dispositivi da Sutura) in cui sono comprese le suturatrici meccaniche e il CND K (Dispositivi per Chirurgia Mini-Invasiva ed Elettrochirurgia) in cui sono compresi i trocar ed i prodotti per chirurgia laparoscopica.</p>	Disciplinare art. 8.3	<p>In relazione al quesito posto si rimanda alla risposta al chiarimento PI269857-21 e a quanto specificato all'art. 8.3 del disciplinare di gara, in particolare: <i>"Il settore di attività è relativo alla fornitura di Suturatrici e Trocar secondo il CPV dettagliatamente indicato, per ogni lotto, all'art. 3 Tabella 1."</i></p>